

DELIBERA N. 110/24/CSP

**DECISIONE SUL RECLAMO PROPOSTO DALLA SMARTONE IPTV AI
SENSI DELL'ARTICOLO 9-BIS, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO IN
MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO**

9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

**(PROC. N. 2157/DDA/BT- <https://tizen.smartone-iptv.com> e
<https://lg.smartone-iptv.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’art. 15 che designa l’Autorità coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell’art. 49 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del Decreto, i quali dispongono che l’Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere,

anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTO l'art. 89 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO l'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali a mente del quale *“Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTO in particolare l'art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l'Autorità *“[...] con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente*

mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”;

VISTO in particolare il comma 5 dell'art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che *“I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. (enfasi aggiunta)”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante *“Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l'esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”;*

VISTA la determina n. 243/24/DDA, del 26 luglio 2024, recante *“Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con segnalazione pervenuta in data 18 agosto 2024 è stata comunicata tramite piattaforma Piracy Shield dalla società Dazn Limited (in seguito “Dazn” o “la Società”), titolare dei diritti del campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2024/2029, la violazione dei diritti riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, già accertata dall’Autorità con determina n. 243/24/DDA adottata ai sensi dell’art. 9-*bis* comma 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* del Regolamento. La violazione consiste nella messa a disposizione, in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tramite gli FQDN <https://tizen.smartone-iptv.com> e <https://lg.smartone-iptv.com>, della trasmissione in *streaming* degli incontri del campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025;
2. la Società ha dichiarato altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo prova documentale certa in ordine all’attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d’autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate oggetto della segnalazione;
3. i destinatari della determina n. 243/24/DDA hanno pertanto disabilitato l’accesso ai predetti nomi a dominio, ai sensi dell’art. 9-*bis*, comma 4-*sexies*, del Regolamento;
4. con comunicazione del 20 agosto 2024 SmartOne IPTV, gestore dei domini internet oggetto di segnalazione, ha presentato reclamo avverso la predetta segnalazione ai sensi dell’art. 9-*bis*, comma 5, del Regolamento dichiarando in particolare che “[...] *The domains (DNS) belong to Smart TV application, is a player and entertainment application agreed and approved by so many Tv manufacturers like Samsung, LG, Hisense, Toshiba, VIDAA OS and so many others. We don't sell any contents and IPTV data, our domain includes the IPTV word and might cause confusion for so many parties, but we can provide any info or prove to show that we don't offer any piracy contents or illegal contents. We hereby request to remove our domains from the block system. tizen.smartone-iptv.com, lg.smartone-iptv.com, and any ther domain related to smartone-iptv.com [...]*”;
5. dalle verifiche condotte sui nomi a dominio oggetto di segnalazione attraverso la relativa documentazione allegata dal segnalante risultava messa a disposizione la trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. La violazione interessava la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all’intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025;
6. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
 - i nomi a dominio dei siti oggetto di segnalazione, raggiungibili all’indirizzo e-mail info@smartone-iptv.com, risultano registrati dalla società PDR Ltd., raggiungibile all’indirizzo e-mail abuse-contact@publicdomainregistry.com, per conto della società Privacy Protect, LLC, e-mail contact@privacyprotect.org;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy*. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società OVH SAS, con sede a Roubaix, Francia, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net. Alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati in Francia;
- 7. con comunicazione del 2 settembre 2024 (prot. n. 0228063), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2157/DDA/BT** ai sensi dell’art. 9-bis, comma 7, del Regolamento;
- 8. la comunicazione di avvio è stata inviata al soggetto che ha proposto reclamo e al soggetto che ha presentato l’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, del Regolamento. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati;
- 9. in data 2 settembre 2024 (prot. n. 0235872 dell’11 settembre 2024) il soggetto che ha proposto reclamo ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito al presente procedimento, dichiarando “*We do not provide any content or transfer any matches or videos that are owned by any other company as “Dazn” or “la Società” claims, the content operated on the program is under the user's responsibility. The links <https://tizen.smartone-iptv.com> and <https://lg.smartone-iptv.com> are links that contain some program operating files and do not contain any link to broadcast or transfer the Italian League, and we are ready to provide any other clarifications or other information*”;
- 10. in data 6 settembre 2024 (prot. n. DDA/0002671 del 9 settembre 2024) Dazn ha trasmesso le proprie controdeduzioni fornendo un aggiornamento sulle attività investigative condotte e sulle prove raccolte. Dazn ha dichiarato in particolare che “*Questi FQDN sono risultati collegati a indirizzi IP che abbiamo segnalato per attività sospette. Le analisi forensi [...] hanno confermato che gli indirizzi IP rilevati sono univoci e direttamente collegati alle trasmissioni IPTV illecite. È importante sottolineare che, sebbene Smartone-IPTV possa inizialmente apparire come un semplice player generico, le evidenze raccolte e caricate nella Piattaforma Piracy Shield indicano chiaramente che svolge non solo un ruolo di Player, ma anche un ruolo attivo nella distribuzione dei contenuti abusivi.*”;
- 11. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sulla conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4-*quinquies*, da parte di Dazn e sulla relativa documentazione allegata risulta confermata la messa a disposizione della trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in

violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. La violazione interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025;

12. sotto il profilo tecnico SmartOne IPTV è un fornitore di un servizio che consente di fruire di contenuti televisivi in streaming attraverso un'applicazione compatibile con i più diffusi sistemi operativi utilizzati dalle smart TV. Una volta installata l'applicazione è necessario inserire, in fase di configurazione, l'identificativo univoco della smart TV o in generale del dispositivo, utilizzato (il c.d. MAC address), in tal modo è possibile riferire l'abbonamento ad uno specifico dispositivo. L'applicazione SmartOne IPTV non fornisce liste di contenuti video streaming preconfigurate, ma queste devono essere caricate dagli utenti. In particolare, SmartOne IPTV implementa via web la funzionalità "Upload playlist" con cui è possibile creare liste di contenuti e distribuirle ad utenti SmartOne appositamente accreditati. Infatti, attraverso la funzionalità "playlist manager" è possibile accedere ad un pannello di controllo tramite cui un "distributore di contenuti streaming" può creare e configurare una playlist di contenuti che verrà resa accessibile attraverso la stessa applicazione SmartOne IPTV, agli utenti;

13. ciò premesso, l'attività generalmente svolta da SmartOne IPTV appare consistere in un servizio di messa a disposizione di un applicativo che consente l'accesso a canali IPTV caricati dagli utenti, nonché di messa a disposizione di un pannello di controllo via web per gestire la distribuzione di playlist ed i relativi utenti ad essa associati. Tuttavia, nel caso di specie, attraverso gli FQDN segnalati, SmartOne IPTV ha messo a disposizione i propri FQDN tizen.smartone-iptv.com e lg.smartone-iptv.com per consentire l'accesso al proprio server e, tramite la parte successiva dell'indirizzo (che determina l'URL completo), per accedere ad altri server con presumibile ruolo di gateway a IPTV illegali, abilitando l'accesso al contenuto illecito presente presso un server di terze parti. Infatti, la sorgente IP del traffico video streaming illegale, come appare nella segnalazione, non è riconducibile direttamente al dominio smartone-iptv.com ma è corrispondente a società che gestiscono servizi di *gateway*, come risulta dalla query del reverse DNS;

14. fermo restando che il nome a dominio smartone-iptv.com, ove è disponibile il servizio di video player, non è oggetto di segnalazione ed è tuttora accessibile, il soggetto che ha presentato reclamo non ha fornito alcuna prova in ordine alla liceità della messa a disposizione tramite i siti <https://tizen.smartone-iptv.com> e <https://lg.smartone-iptv.com> della trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A;

15. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sui medesimi nomi a dominio, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

16. l'art. 9-bis, comma 7, stabilisce che l'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento* il quale prevede che l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza,

che i prestatori di servizi impediscano la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare;

VISTO il ruolo svolto dalla SmartOne IPTV nella trasmissione delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta di titolarità di Dazn;

CONSIDERATO che la società SmartOne IPTV, pur avendo, attraverso gli FQDN segnalati, abilitato l'accesso ai contenuti illeciti presenti presso server di terze parti, non origina detti contenuti tramite i propri server;

RITENUTO che non sussistono i presupposti per la conferma della disabilitazione dell'accesso ai nomi a dominio tizen.smartone-iptv.com e lg.smartone-iptv.com attuata da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria;

CONSIDERATO che, con l'avvio del procedimento n. 2157/DDA/BT, SmartOne IPTV è stata messa effettivamente a conoscenza della trasmissione illecita di opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta attraverso i propri servizi;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

- L'accoglimento del reclamo presentato in data 20 agosto 2024 dalla SmartOne IPTV per i motivi e nei limiti espressi in motivazione;
- La revoca della disabilitazione dell'accesso ai nomi a dominio tizen.smartone-iptv.com e lg.smartone-iptv.com attuata da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria.

DIFFIDA

SmartOne IPTV dal rendere accessibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta di titolarità di Dazn Limited adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi illegalmente. In caso di inottemperanza saranno adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Si dispone la trasmissione degli atti ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba